ItaliaOggi Sette

Nella risoluzione n. 147/2017 le direttive dell'Agenzia sull'applicazione dell'incentivo

Sisma bonus, ripartizione doc

Detrazione anche per spese a completamento dell'opera

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Chi intende avvalersi della detrazione del 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio sismico (elevabile all'80% se le classi di rischio sono due), dovrà ripartire la detrazione in cinque rate (e non in dieci rate). Inoltre, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera.

In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici, di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica il limite di spesa agevolabile è unico (in quanto riferito a un determinato immobile) e pari a 96.000 euro annuali. Entro tale plafond non sono invece compresi gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), relativi alla riqualificazione globale dell'edificio, agli interventi su strutture opache e infissi e alla sostituzione di impianti termici, per i quali il limite della detrazione del 65% è specificatamente previsto dalle norme di riferimento.

Sono queste i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017, in risposta all'interpello presentato da un istante che aveva posto quesiti in ordine alla detrazione per lavori antisismici, ai sensi dell'art. 16 del dl n. 63/2013 e dell'art. 16-bis del Tuir.

Le detrazioni fiscali per lavori antisismici

Sisma bonus	Il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio o dell'80% in caso di diminuzione di due classi di rischio, dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate (e non in 10 rate)
Manutenzione ordinaria e straordinaria	La detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera
Plafond di euro 96.000	Il limite di spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici, di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica è unico (in quanto riferito all'immobile) e quindi di euro 96.000 annuali
Ecobonus	Nel limite di spesa dei 96.000 euro annui non sono compresi gli eco bonus per i quali il limite della detrazione del 65% è specificatamente previsto dalle norme di riferimento: - riqualificazione globale dell'edificio - interventi su strutture opache e infissi - sostituzione impianti termici

Il quesito. Il caso di cui all'interpello riguarda interventi di ristrutturazione di un immobile ubicato in zona sismica ad alta pericolosità (zona 2). L'interpellante vorrebbe innanzitutto ottenere ai sensi dell'art. 16, comma 1-quater, del dl n. 63/2013, una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore. La realizzazione dell'intervento, comporterebbe la spettanza di una detrazione dall'Irpef pari al 70% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. La spesa complessiva ipotizzata dall'istante è di 250.000 euro, da sostenersi nel corso del 2017, così suddivisa:

- 120.000 euro per interventi di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis del Tuir, consistenti in opere di risanamento strutturale di mura, coperture e pavimenti, ivi compresi, quindi, interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria quali, per esempio, intonacatura, imbiancatura e posa pavimenti;
- 40.000 euro per interventi di cui alla lett. b) dell'art. 16-bis del Tuir, consistenti, ad esempio, nel rifacimento dell'impianto idraulico ed elettrico e nella sostituzione di sanitari e infissi interni;
- 90.000 euro per interventi di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 344, consistenti, per esempio, nel rifacimento di infissi esterni e dell'impianto di riscaldamento.

L'istante ha chiesto pertanto di sapere se, la detrazione maggiorata del 70% o dell'80% (sisma bonus) possa essere fruita in dieci quote annuali e non in cinque.

Inoltre, l'istante ha chiesto se valga anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico quanto chiarito, più in generale, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento alle spese per interventi di manutenzione ordinaria realizzati nell'ambito di interventi più vasti, ossia che qualora la manutenzione ordinaria (per esempio, intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti ecc.) sia necessaria per il completamento dell'opera nel suo complesso, occorre tener conto del carattere assorbente dell'intervento di natura «superiore» rispetto a quello di natura «inferiore» (circolare n. 57/E del 1998).

Infine, l'istante ha chiesto di sapere se il limite massimo di spesa previsto per gli interventi di ristrutturazione (per il 2017 pari a 96.000 euro) sia riferibile anche agli interventi sostenuti sulla medesima unità immobiliare per misure antisismiche.

Il parere dell'Agenzia. Nella risoluzione 147/2017, l'Agenzia ha fatto innanzitutto riferimento all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), Tuir, il quale dispone che sono ammessi alla detrazione gli interventi «relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

Per tali interventi effettuati su edifici adibiti ad abitazione e ad attività produttive, ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (ordinanza presidente del consiglio dei ministri n. 3274/2003), l'art. 16, comma 1-bis, del dl n. 63/2013 riconosce una detrazione di imposta nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento ed in quelli successivi.

Sisma bonus. I commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo art. 16, prevedono che qualora dagli interventi derivi una diminuzione del rischio sismico, calcolata in base al decreto del Mintrasporti 28 febbraio 2017, n. 58 come modificato da successivo dm 7 marzo 2017, n. 65, la detrazione sopraindicata spetta nella misura del 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80% in caso di diminuzione di due classi di rischio.

L'interpellante ha chiesto se la detrazione del 70% di cui al citato art. 16 del dl n. 63/2013 possa essere fruita, a discrezione del contribuente, anziché in cinque rate, in 10 rate come stabilito dall'art. 16-bis del Tuir.

Al riguardo l'Agenzia fa presente che la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, pertanto, il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell'80%) dovrà necessariamente ripartire la detrazione in cinque rate.

Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16-bis, lett. i) del Tuir, fruendo della detrazione del 50% della spesa da ripartire in dieci rate di pari importo.

L'Agenzia inoltre ritiene, concordando con l'istante, che anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche possa valere il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati.

La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera (circ. n. 7 del 2017).

Limite di spesa. Per quel che attiene al quesito riguardante il limite di spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, si precisa che per gli interventi di cui all'art. 16-bis del Tuir il limite di spesa agevolabile, attualmente stabilito in 96.000 euro annuali, è unico in quanto riferito al determinato immobile.

Ciò in quanto interventi di consolidamento antisismico per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70% o dell'80%, ai sensi dell'art. 16 del dl n. 63/2013, non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rinvia alla lett. i) del citato art. 16-bis del Tuir.

Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.

La spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non deve quindi superare il limite complessivo. Questo vincolo non si applica se in anni successivi sono effettuati interventi autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente, ossia non di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti.

Ecobonus. Nel suddetto limite di spesa di 96.000 euro non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione energetica (eco bonus) di cui all'art. 1 della legge 296/2006: riqualificazione globale dell'edificio o, in alternativa, interventi su strutture opache e infissi e sostituzione impianti termici, per i quali l'istante potrà beneficiare della detrazione del 65% nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE La risoluzione sul sito www.italiaoggi.it/docio7